Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 33

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 5 febbraio 1974 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1973

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1973, n. 964.

Istituzione di un posto di assistente ordinario convenzionato presso la cattedra di clinica ortopedica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, numero 465;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Sassari il 18 aprile 1972, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di clinica ortopedica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli già assegnati alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari.

Art. 3.

I contributi annui a carico della provincia romana dell'ordine dei chierici regolari ministri degli infermi (Camillini), vengono determinati in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 4.

L'Università di Sassari si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto stesso nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto.

Art. 5.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sarà senz'altro soppresso e il titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1973

LEONE

SCALFARO — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1974
Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 50. — CARUSO

Repertorio n. 180

CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DI UN POSTO DI ASSISTENTE ORDINARIO ALLA CATTEDRA DI «CLINICA ORTOPEDICA» PRESSO LA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'UNIVERSITA' DI SASSARI.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosettantadue, addì diciotto del mese di aprile, a Sassari, nella sala del rettorato dell'Università degli studi, innanzi a me dott. Giulio Zedda, direttore amministrativo dell'Università degli studi di Sassari, delegato con decreto rettorale in data 23 marzo 1971, n. 1932, a redigere gli atti ed i contratti per conto dell'Università medesima, senza l'assistenza di testimoni, avendovi le parti infrannominate, che ne hanno i requisiti di legge, di comune accordo e col mio consenso, espressamente rinunciato, sono personalmente comparsi i signori:

prof. Giovanni Manunta, nato a Sassari il 15 ottobre 1925, domiciliato per la carica presso il rettorato dell'Università degli studi di Sassari, nella sua esclusiva qualità di rettore e legale rappresentante della medesima, autorizzato alla stipulazione del presente atto come da deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Università stessa in data 25 febbraio 1972 (allegato *A*);

padre Nicola Buccione, nato a Bucchianico (Chieti) il 22 settembre 1922, domiciliato per la carica in Roma, via Sallustiana n. 24, nella sua qualità di legale rappresentante della provincia romana dei chierici regolari ministri degli infermi (Camillini), con sede in Roma alla su calendata via Sallustiana, numero civico 24, la cui nomina è avvenuta senza opposizione da parte dell'autorità civile, giusta attestazione rilasciata in data 4 gennaio 1972, n. 8, Div. 1/Culti, dal prefetto della provincia di Roma, presentata in copia fotostatica dell'originale su certificazione autografa in data 27 gennaio 1972 del dott. Mario Demartini, notaro alla residenza di Sassari (allegato *B*).

Premesso

a) che con convenzione in data 6 marzo 1972, repertorio numero 176, registrata a Sassari addì 11 marzo 1972, al n. 5258, mod. I, vol. 367, stipulata tra l'Università di Sassari e la provincia romana dell'ordine dei chierici regolari ministri degli infermi (Camillini) è stata costituita, a Sassari, presso il villaggio «San Camillo» (ente giuridicamente riconosciuto ai sensi del regio decreto 22 gennaio 1931, in applicazione ai Patti Lateranensi, come da allegato *C*), una sezione pediatrica della clinica ortopedica della medesima Università;

b) che nel vigente statuto dell'Università degli studi di Sassari è incluso, tra gli insegnamenti complementari della facoltà di medicina e chirurgia, quello di «clinica ortopedica»;

c) che il villaggio «San Camillo» con nota 14 febbraio 1972 ha reso noto di essere disponibile (allegato *D*) per convenzionare un posto di assistente di ruolo alla cattedra di clinica ortopedica dell'Università di Sassari;

d) che il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia (allegato *E*), il senato accademico (allegato *F*), ed il consiglio di amministrazione (allegato *A*) dell'Università degli studi di Sassari, hanno deliberato, ciascuno per quanto di propria competenza, di approvare l'istituzione del nuovo posto di assistente ordinario alla cattedra di clinica ortopedica;

e) che il consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Sassari, nella seduta del 25 febbraio 1972 (allegato *A*), ha approvato lo schema della presente convenzione, autorizzando il rettore della predetta Università alla stipulazione della medesima convenzione.

Tutto ciò premesso, i suddetti signori, della cui identità personale e piena capacità giuridica sono personalmente certo e che, col mio consenso, hanno dichiarato di rinunciare all'assistenza di testimoni, in esecuzione dell'autorizzazione ricevuta dagli enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

Sarà istituito, a norma dell'art. 1 (sub art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario alla cattedra di clinica ortopedica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari.

Art. 2.

La provincia romana dell'ordine dei chierici regolari ministri degli infermi, a mezzo del suo legale rappresentante, assume l'obbligazione di corrispondere all'Università degli studi di Sassari per il funzionamento del posto di ruolo di cui all'articolo precedente, la somma annua di L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila), pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario.

Art. 3.

La provincia romana dell'ordine dei chierici regolari ministri degli infermi, si obbliga inoltre di corrispondere all'Università degli studi di Sassari oltre alla somma annua indicata nel precedente art. 2, la ulteriore somma di L. 560.000 (cinquecentosessantamila) annue, pari al 20% (lire venti per ogni cento lire) del contributo di L. 2.800.000, per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 8, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 4.

La provincia romana dell'ordine dei chierici regolari ministri degli infermi si obbliga a versare all'Università degli studi di Sassari le somme di cui ai precedenti articoli 2 e 3 in una unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno al quale si riferiscono.

Art. 5.

Qualora a seguito di miglioramenti economici e di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo di importo superiore a quello indicato dall'art. 2, la provincia romana dell'ordine dei chierici regolari ministri degli infermi si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui all'art. 3.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore degli assistenti universitari, la provincia romana dell'ordine dei chierici regolari ministri degli infermi, si impegna, altresì, ad adeguare, proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 3.

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 6.

L'Università di Sassari in esecuzione degli impegni presi dalla provincia romana dell'ordine dei chierici regolari ministri degli infermi con il presente atto, è tenuta a versare annualmente allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di assistente alla cattedra di clinica ortopedica.

L'Università di Sassari verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 3 per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 5, secondo comma.

Art. 7.

La presente convenzione avrà la durata di anni dieci con decorrenza dall'anno accademico nel quale interverrà la nomina del primo titolare dell'istituendo posto di ruolo e si intenderà rinnovata per uguale periodo di tempo qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 8.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui trattasi resterà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 9.

La presente convenzione, che è stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Sassari è esente da tassa di registro e bollo a termini dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Essa diverrà esecutiva non appena pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporrà l'approvazione ed istituirà il posto di ruolo.

Questo atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia, su numero due (2) fogli e che occupa numero sette (7) facciate e fin qui della presente, viene da me letto alle parti contraenti in forma chiara ed intellegibile, e la parti da me interpellate dichiarano essere l'atto stesso conforme alla volontà degli enti che rispettivamente rappresentano ed in segno di approvazione lo sottoscrivono assieme a me, ufficiale rogante, omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volontà dei comparenti.

Sassari, addì 4 maggio 1972

F.to: Giovanni Manunta
padre Nicola Buccione, provinciale
Giulio Zedda, *funzionario rogante*

Registrato a Sassari addì 3 maggio 1972, al n. 2018 mod. I vol. 333 *in esenzione*.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
Scalfaro

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 gennaio 1974.

Sostituzione di un componente il collegio dei sindaci dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 7 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 1972, concernente la costituzione del collegio dei sindaci dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra per la durata di un quadriennio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 marzo 1972, con il quale il dott. Francesco Puxeddu è stato nominato, in rappresentanza della Corte dei conti, componente del succitato collegio dei sindaci, per il rimanente periodo del quadriennio in corso;

Considerato che, essendo stato il dott. Francesco Puxeddu collocato a riposo, la Corte dei conti ha designato, ai fini della sua sostituzione, il dott. Flavio Giorgio Marra;

Decreta:

Il dott. Flavio Giorgio Marra è nominato, in rappresentanza della Corte dei conti, componente del collegio dei sindaci dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, per il rimanente periodo del quadriennio in corso, in sostituzione del dott. Francesco Puxeddu.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1974

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Sarti

(829)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1973.

Ricostituzione della commissione consultiva centrale per la pesca marittima.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione consultiva centrale di cui all'art. 5 della predetta legge 14 luglio 1965, n. 963;

Viste le designazioni dei ministeri, degli enti e delle organizzazioni interessate;

Visto l'art. 6 della legge anzidetta;

Visto l'art. 18 del predetto regolamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

La commissione consultiva centrale per la pesca marittima è costituita dai nominativi sottoindicati:

Presidente:

Venturi sen. avv. Giovanni Maria, Sottosegretario di Stato per la marina mercantile.

Membri:

Delli Bovi dott. Donato, direttore generale della pesca marittima;

De Leon dott. Leonetto, primo dirigente, Paroletti dott. Sergio, primo dirigente e Caporaso dott. Mario, direttore di divisione aggiunto, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Orefice dott. Mario, direttore della ragioneria centrale presso il Ministero della marina mercantile in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Pasciucco dott. Ugo, direttore di divisione, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Samperi dott. Sebastiano, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Porcelli dott. Angelo, segretario principale, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vaccaro dott. Amedeo, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Gambardella dott. Vincenzo, direttore di sezione, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Bellani prof. Luigino, direttore generale dei servizi veterinari e D'Alessandro dott. Francesco, medico provinciale superiore, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Turli dott. Pasquale, ispettore generale, direttore del laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca;

Vitelli dott. Vincenzo, in rappresentanza del Consiglio superiore della marina mercantile;

Rigi Luperti dott. Agostino, in rappresentanza dello Istituto italiano della nutrizione;

Battaglia prof. Bruno, ordinario di zoologia della Università di Padova e Schreiber prof. Bruno, ordinario di zoologia dell'Università di Parma, designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

Scaccini prof. Andrea, ordinario di anatomia degli animali domestici dell'Università di Parma e Bolognari prof. Arturo, ordinario di zoologia dell'Università di Messina, designati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sinaldi Sigfrido, presidente dell'Associazione nazionale delle cooperative pescatori ed affini, Principe dottor Antonio, segretario nazionale del settore pesca della Associazione generale delle cooperative italiane e Durazzo dott. Carlo, vice presidente della Federazione nazionale delle cooperative della pesca, in rappresentanza della cooperazione peschereccia;

Meletti dott. Silvano, in rappresentanza dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato;

Campiglio Enrico, in rappresentanza dei commercianti in prodotti ittici;

Barbon Silvano, membro del comitato esecutivo nazionale della FILM-C.G.I.L., Gioacchino Geremia, membro del consiglio generale liberi sindacati lavoratori della pesca - C.I.S.L., Fusco cap. L.C. Nicola, segretario generale dell'unione italiana pescatori - U.I.L. e Giammarinaro dott. Giuseppe, segretario nazionale della federazione nazionale dei lavoratori della pesca - C.I.S.N.A.L., in rappresentanza dei lavoratori della pesca;

Iandoli comm. Mario, Giacalone Ignazio, Tontini Ottone, in rappresentanza dei datori di lavoro della pesca;

Cella avv. Virgilio, in rappresentanza della Federazione nazionale della pesca sportiva.

Art. 2.

Sono nominati segretario e vice-segretario della predetta commissione i sottoindicati direttori di sezione del Ministero della marina mercantile:

Segretario:

Milanese dott. Carlo Alberto.

Vice-segretario:

Spagnuolo dott.ssa Filomena.

Art. 3.

Le spese per il funzionamento della predetta commissione saranno poste a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile, cap. 1079, esercizio 1973, e successivi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1973

Il Ministro: PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1974
Registro n. 1, foglio n. 64

(905)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1973.

Nomina di un membro del consiglio di amministrazione dell'ente « Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 19 ottobre 1938, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973;

Vista la legge 24 maggio 1943, n. 420;

Visto il decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 122;

Visto l'art. 321 del regolamento approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077;

Visto il decreto luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 278, che approva lo statuto dell'ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto »;

Visto l'art. 11 del citato statuto, modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1147, del 2 settembre 1960 e sostituito dall'art. 1 del successivo decreto presidenziale n. 1799 del 30 ottobre 1963, che prevede la composizione del consiglio di amministrazione;

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1967, n. 699, in virtù del quale l'ente succitato assume la denominazione di « Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto »;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 2 gennaio 1968, n. 2, a norma dei quali sono stati soppressi la Direzione generale per la finanza straordinaria e l'ispettorato ge-

nerale per il lotto e le lotterie ed è stata istituita la Direzione generale per le entrate speciali, cui vengono devoluti i compiti e le attribuzioni dei soppressi uffici;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1973, concernente la ricostituzione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il periodo 5 luglio 1973-5 luglio 1976;

Vista la nota n. 187794 in data 5 dicembre 1973 del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, con la quale, in sostituzione del dott. Piero Lanzon, collocato a riposo, viene designato per la nomina a membro del consiglio di amministrazione del citato ente il dott. Ludovico Di Blasi, dirigente superiore della Ragioneria generale dello Stato;

Decreta:

Il dott. Ludovico Di Blasi, dirigente superiore in servizio presso la Ragioneria generale dello Stato, è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'ente « Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto », con effetto dal 5 dicembre 1973 e fino al 5 luglio 1976, in rappresentanza del Ministero del tesoro, in sostituzione del dott. Piero Lanzon.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1973

Il Ministro: COLOMBO

(832)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1973.

Sostituzione di due membri in seno al comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Piemonte.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971 relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Piemonte;

Viste le lettere con le quali i signori Dalla Mora Giorgio e Vigevani Fausto, membri del comitato medesimo in qualità di rappresentanti dei lavoratori dipendenti dell'industria su designazione della Confederazione generale italiana del lavoro, hanno rassegnato le dimissioni dalla carica;

Viste le lettere con le quali la predetta Confederazione generale italiana del lavoro ha designato i signori Cravero Paolo e Cancellieri Peppino in sostituzione dei signori Dalla Mora Giorgio e Vigevani Fausto;

Ritenuta la necessità di procedere alle richieste sostituzioni;

Decreta:

I signori Cravero Paolo e Cancellieri Peppino sono nominati membri del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Piemonte in qualità di rappresentanti dei lavoratori dipendenti dell'industria ed in sostituzione dei signori Dalla Mora Giorgio e Vigevani Fausto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

(838)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1973.

Sostituzione di un membro in seno al comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Umbria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971 relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Umbria;

Vista la nota telegrafica n. 168305 in data 11 ottobre 1973 con la quale il Ministero del tesoro ha designato il dott. Benedetto D'Amico, primo dirigente, quale proprio rappresentante nel comitato predetto in sostituzione del rag. Corrado Rosario, deceduto;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Benedetto D'Amico, primo dirigente, è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Umbria in qualità di rappresentante del Ministero del tesoro ed in sostituzione del rag. Corrado Rosario, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

(839)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1974.

Iscrizione di cinquanta tipi di mais da granella nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 17 febbraio 1973, concernente l'istituzione, per alcune specie di sementi, di registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Considerato che, a norma dell'art. 19 della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, l'iscrizione nei predetti registri è subordinata al parere di un'apposita commissione istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 14 giugno 1972, relativo alla nomina, per il triennio 1972-74, dell'anzidetta commissione;

Vista la lettera n. 1482 in data 6 dicembre 1973, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 29 novembre 1973, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste l'iscrizione, nel registro delle varietà, di cinquanta tipi di mais da granella;

Visto il verbale della predetta adunanza del 29 novembre 1973;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

Sono iscritti, nei registri delle varietà, tenuti dalla sezione sementi dell'istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, i seguenti tipi di mais da granella, le cui descrizioni, approvate dalla commissione nella riunione del 29 novembre 1973, sono depositate, ai sensi dell'art. 26 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, presso la sezione stessa:

1) Ibrido a tre vie «Funk's G 69801 »:
classe di maturazione: 200;
responsabile della conservazione in purezza: Funk Italia - Milano.

2) Ibrido a tre vie « Saturno TV 5 »:
classe di maturazione: 200;
responsabile della conservazione in purezza: A.M.I. - Agricola mais ibridi - Brescia.

3) Ibrido doppio « Joe »:
classe di maturazione: 200;
responsabile della conservazione in purezza: Wm.F. Renk & Sons Co. - Visconsin (USA).

4) Ibrido doppio « Kirk »:
classe di maturazione: 300;
responsabile della conservazione in purezza: Wm.F. Renk & Sons Co. - Visconsin (USA).

5) Ibrido semplice « Atlas UC 2900 »:
classe di maturazione: 400;
responsabile della conservazione in purezza: S.I.V.A.M. - Società italiana veterinaria agricola - Milano.

6) Ibrido a tre vie « Silver U 333 »:
classe di maturazione: 400;
responsabile della conservazione in purezza: S.I.V.A.M. - Società italiana veterinaria agricola - Milano.

7) Ibrido a tre vie « Funk's G 23377 »:
classe di maturazione: 400;
responsabile della conservazione in purezza: Funk Italia - Milano.

8) Ibrido a tre vie « Funk's G 68004 »:
classe di maturazione: 400;
responsabile della conservazione in purezza: Funk Italia - Milano.

9) Ibrido semplice « Rosalba »:
classe di maturazione: 400;
responsabile della conservazione in purezza: France Mais - Tolosa (Francia).

10) Ibrido semplice « Dedalo »:
classe di maturazione: 400;
responsabile della conservazione in purezza: A.M.I. - Agricola mais ibridi - Brescia.

11) Ibrido semplice « Ronnie »:
classe di maturazione: 400;
responsabile della conservazione in purezza: Wm.F. Renk & Sons Co. - Visconsin (USA).

12) Ibrido doppio « Jack »:
classe di maturazione: 400;
responsabile della conservazione in purezza: Wm.F. Renk & Sons Co. - Visçonsin (USA).

13) Ibrido a tre vie « Chris »:
classe di maturazione: 400;
responsabile della conservazione in purezza: Wm.F. Renk & Sons Co. - Visconsin (USA).

14) Ibrido a tre vie « Dekalb XL 22 B »:
classe di maturazione: 400;
responsabile della conservazione in purezza: Dekalb Italiana - Mestre (Venezia).

15) Ibrido semplice « Galeria 290 »:
classe di maturazione: 400;
responsabile della conservazione in purezza: Federazione Italiana Consorzi Agrari - Roma.

16) Ibrido doppio « Galeria 300 »:
classe di maturazione: 400;
responsabile della conservazione in purezza: Federazione Italiana Consorzi Agrari - Roma.

17) Ibrido semplice « Kobe UC 3600 »:
classe di maturazione: 500;
responsabile della conservazione in purezza: S.I.V.A.M. - Società italiana veterinaria agricola - Milano.

18) Ibrido semplice « Kelly UC 3300 »:
classe di maturazione: 500;
responsabile della conservazione in purezza: S.I.V.A.M. - Società italiana veterinaria agricola - Milano.

19) Ibrido semplice « Ruma »:
classe di maturazione: 500;
responsabile della conservazione in purezza: Institut Za Kukuruz Beograd-Zemun (Iugoslavia).

20) Ibrido semplice « Faktor »:
classe di maturazione: 500;
responsabile della conservazione in purezza: Institut Za Kukuruz Beograd-Zemun (Iugoslavia).

21) Ibrido a tre vie « Hybridor 573 »:
classe di maturazione: 500;
responsabile della conservazione in purezza: Kleinwanzlebener Saatzucht - Aktiegesellschaft vorm. Rabbethge & Gieseke - Einbeck/Hannover (Repubblica Federale Tedesca).

22) Ibrido doppio « Pioneer Waxy 3 »:
classe di maturazione: 500;
responsabile della conservazione in purezza: France Mais - Tolosa (Francia).

23) Ibrido semplice « Ted »:
classe di maturazione: 500;
responsabile della conservazione in purezza: Wm.F. Renk & Sons Co. - Visconsin (USA).

24) Ibrido semplice « RX 59 »:
classe di maturazione: 500;
responsabile della conservazione in purezza: Asgrow Italia - Milano.

25) Ibrido semplice « Diamant UC 5200 »:
classe di maturazione: 600;
responsabile della conservazione in purezza: S.I.V.A.M. - Società italiana veterinaria agricola - Milano.

26) Ibrido a tre vie « Tiger »:
classe di maturazione: 600;
responsabile della conservazione in purezza: S.I.V.A.M. - Società italiana veterinaria agricola - Milano.

27) Ibrido a tre vie « Hybridor 664 »:
classe di maturazione: 600;
responsabile della conservazione in purezza: Kleinwanzlebener Saatzucht - Aktiegesellschaft vorm. Rabbethge & Gieseke - Einbeck/Hannover (Repubblica Federale Tedesca).

28) Ibrido semplice « Oromais »:
classe di maturazione: 600;
responsabile della conservazione in purezza: Carl Ross - Maryland (USA).

29) Ibrido a tre vie « Roffi 730 »:
classe di maturazione: 600;
responsabile della conservazione in purezza: Roffi - Bologna.

30) Ibrido a tre vie « Funk's G 24874 »:
classe di maturazione: 600;
responsabile della conservazione in purezza: Funk Italia - Milano.

31) Ibrido a tre vie « Saturno TV 34 »:
classe di maturazione: 600;
responsabile della conservazione in purezza: A.M.I. - Agricola mais ibridi - Brescia.

32) Ibrido a tre vie « Saturno TV 33 »:
classe di maturazione: 600;
responsabile della conservazione in purezza: A.M.I. - Agricola mais ibridi - Brescia.

33) Ibrido semplice « Ulisse »:
classe di maturazione: 600;
responsabile della conservazione in purezza: A.M.I. - Agricola mais ibridi - Brescia.

34) Ibrido a tre vie « Plata TV 28 »:
classe di maturazione: 600;
responsabile della conservazione in purezza: A.M.I. - Agricola mais ibridi - Brescia.

35) Ibrido semplice « RX 76 »:
classe di maturazione: 600;
responsabile della conservazione in purezza: Asgrow Italia - Milano.

36) Ibrido a tre vie « RX 78 »:
classe di maturazione: 600;
responsabile della conservazione in purezza: Asgrow Italia - Milano.

37) Ibrido semplice « Jaguar UC 8700 »:
classe di maturazione: 700;
responsabile della conservazione in purezza: S.I.V.A.M. - Società italiana veterinaria agricola - Milano.

38) Ibrido semplice « Zemun »:
classe di maturazione: 700;
responsabile della conservazione in purezza: Institut Za Kukuruz Beograd-Zemun (Iugoslavia).

39) Ibrido semplice « Kombinat »:
classe di maturazione: 700;
responsabile della conservazione in purezza: Institut Za Kukuruz Beograd-Zemun (Iugoslavia).

40) Ibrido a tre vie « Hybridor 743 »:
classe di maturazione: 700;
responsabile della conservazione in purezza: Kleinwanzlebener Saatzucht - Aktiegesellschaft vorm. Rabbethge & Gieseke - Einbeck/Hannover (Repubblica Federale Tedesca).

41) Ibrido a tre vie « Funk's G 68244 »:
classe di maturazione: 700;
responsabile della conservazione in purezza: Funk Italia - Milano.

42) Ibrido semplice « Pioneer 3369 A »:
classe di maturazione: 700;
responsabile della conservazione in purezza: France Mais - Tolosa (Francia).

43) Ibrido semplice « Isonzo »:
classe di maturazione: 700;
responsabile della conservazione in purezza: A.M.I. - Agricola mais ibridi - Brescia.

44) Ibrido semplice « Tritone »:
classe di maturazione: 700;
responsabile della conservazione in purezza: A.M.I. - Agricola mais ibridi - Brescia.

45) Ibrido a tre vie « Dekalb XL 373 »:
classe di maturazione: 700;
responsabile della conservazione in purezza: Dekalb Italiana - Mestre (Venezia).

46) Ibrido a tre vie « Dekalb XL 374 »:
classe di maturazione: 700;
responsabile della conservazione in purezza: Dekalb Italiana - Mestre (Venezia).

47) Ibrido a tre vie « RX 86 »:
classe di maturazione: 700;
responsabile della conservazione in purezza: Asgrow Italia - Milano.

48) Ibrido semplice « RX 84 »:
classe di maturazione: 700;
responsabile della conservazione in purezza: Asgrow Italia - Milano.

49) Ibrido semplice « RX 82 »:
classe di maturazione: 700;
responsabile della conservazione in purezza: Asgrow Italia - Milano.

50) Ibrido semplice « Peruviano »:
classe di maturazione: 800;
responsabile della conservazione in purezza: A.M.I. - Agricola mais ibridi - Brescia.

Roma, addì 5 gennaio 1974

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(585)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1974.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Italo-Sud americana S.p.a. di Porto Torres.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni in materia valutaria e di commercio estero;

Visto il proprio decreto 30 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 dell'8 gennaio stesso anno, relativo a prestazione di cauzione per importazioni di merci con pagamenti in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta Italo-Sud americana di Porto Torres ha chiesto di effettuare un pagamento anticipato di Lgs. 55.000, per importazione di una motonave da Cipro di cui al Modulo B. Import n. 2.324.424 rilasciatole in data 28 giugno 1972 dalla sede di Pesaro della Banca nazionale del lavoro;

Ritenuto che la ditta sopra citata non ha dato corso alla importazione della merce prepagata, e che pertanto la cauzione da essa versata deve essere incamerata;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione pari al 5 % del controvalore in lire italiane di Lgs. 55.000 versata dalla ditta Italo-Sud americana S.p.a. di Porto Torres per l'operazione di importazione con pagamento anticipato indicato in premessa.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1974

Il Ministro: MATTEOTTI

(831)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1974.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Latina.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 24 luglio 1967, n. 116/BC, con il quale l'amministrazione provinciale di Latina ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada di bonifica « S. Isidoro-Anime sante » che ha inizio sulla strada provinciale « Marittima » al km. 5 + 570 e termine sulla strada provinciale « Consolare 2 » al km. 5 + 500, dell'estesa di km. 4 + 288;

Visto il voto 15 maggio 1973, n. 360, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse dell'estesa di km. 4 + 288 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(841)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1974.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « X SAIE - Salone internazionale dell'industrializzazione edilizia », in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « X SAIE - Salone internazionale dell'industrializzazione edilizia » che avrà luo-

go a Bologna dal 5 al 13 ottobre 1974 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 19 gennaio 1974

p. *Il Ministro*: AVERARDI

(846)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1974.

Classificazione fra le provinciali di una strada di bonifica in provincia di Latina.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione in data 24 luglio 1967, n. 103/BC con la quale l'amministrazione provinciale di Latina ha chiesto l'inclusione nella rete delle strade provinciali della strada di bonifica denominata « Ninfina II » (dal km. 57 + 665 della strada statale Appia alla progressiva km. 6 + 928 della strada Lungomare) dell'estesa di km. 19 + 875;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 15 maggio 1973, n. 363, con il quale il detto consesso ha riconosciuto che la strada in parola ha i requisiti voluti dall'art. 4 della citata legge n. 126;

Ritenuto che la strada suindicata può essere, pertanto, classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada di cui alle premesse, dell'estesa di km. 19 + 875 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(842)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1974.

Ricostituzione del collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 3 settembre 1946, n. 371, col quale sono stabilite le norme per la composizione del collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (ENAPI), con sede in Roma;

Considerato che col 31 dicembre 1973 è scaduto il collegio dei revisori dei conti del predetto Ente, nominato con decreto ministeriale 3 marzo 1971 e che occorre, pertanto, provvedere alla sua ricostituzione per il triennio 1974-76;

Viste le designazioni delle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (ENAPI), con sede in Roma, per il triennio 1974-76 è costituito come segue:

Revisori effettivi:

Caruso dott. Leonardo, per la Corte dei conti;

Visconti dott. Gennaro, per il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Simoncini dott. Rodolfo, per il Ministero del tesoro.

Revisori supplenti:

Rinaldi rag. Giancarlo, per il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Danesi dott.ssa Flora, per il Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1974

Il Ministro: DE MITA

(943)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1974.

Ricostituzione del collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo mostra mercato nazionale dell'artigianato, con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto lo statuto dell'Ente autonomo mostra mercato nazionale dell'artigianato, con sede in Firenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1955, n. 750;

Considerato che il collegio dei revisori dei conti del predetto Ente, nominato con decreto ministeriale 3 marzo 1971 è scaduto e che occorre, pertanto, provvedere alla sua ricostituzione;

Viste le designazioni delle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo mostra mercato nazionale dell'artigianato, con sede in Firenze, è così costituito per il triennio 1974-76:

Revisori effettivi:

Piscitello dott. Calogero, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, presidente;

Di Blasi dott. Ludovico, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Sinisi dott. Michele Aurelio, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione.

Revisori supplenti:

Visconti dott. Gennaro, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Russo rag. Antonio, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1974

Il Ministro: DE MITA

(944)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Altavilla Milicia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1974, il comune di Altavilla Milicia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.513.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(994)

Autorizzazione al comune di Corleone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1974, il comune di Corleone (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 490.315.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(995)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Assegnazione di 3.000 contratti riservati, in applicazione del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, recante misure urgenti per l'Università.

L'art. 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, prescrive: « E' istituito un fondo nazionale per consentire alle università statali di stipulare 9.000 contratti quadriennali dell'importo annuo lordo di L. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) ciascuno.

Di tali contratti 3.000 sono riservati ai titolari delle borse di cui agli articoli 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942 e 21 e 23 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, con due anni di attività al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento e saranno assegnati mediante graduatorie nazionali, compilate in base all'anzianità di godimento delle borse da parte dei singoli aspiranti, secondo le modalità stabilite dal Ministro per la pubblica istruzione ».

Ai sensi e per gli effetti del citato art. 5 si comunica, a seguito anche delle disposizioni già impartite alle università, che gli aspiranti ai predetti 3.000 contratti riservati dovranno presentare — qualora non vi abbiano già provveduto — non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le proprie domande direttamente alle università di appartenenza, compilate sugli appositi moduli in distribuzione presso gli uffici delle università medesime.

(1030)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1973, registro n. 81, foglio n. 105, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto in data 9 luglio 1970, con il quale il sig. Degnovivo Renato ha chiesto l'annullamento del decreto n. 8397/C4 del 16 giugno 1970, con il quale il provveditore agli studi di Campobasso dispose l'accoglimento del ricorso, presentato dal sig. Villani Giuseppe, avverso l'inclusione del predetto Degnovivo al 1° posto della graduatoria del concorso a due posti di bidello non di ruolo (di cui uno riservato a concorrenti di sesso femminile), bandito dall'istituto professionale per l'agricoltura di Campobasso.

(909)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1973, registro n. 77, foglio n. 85, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto in data 17 agosto 1971 avverso il bando di concorso a ottanta posti di preside negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 aprile 1971, per non aver l'amministrazione previsto la partecipazione dei presidi di scuola media incaricati della presidenza di istituti da almeno un biennio.

(950)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Modificazioni allo statuto del consorzio interprovinciale per la camionale Valle della Lima-Valle del Panaro, con sede in Livorno.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 19 gennaio 1974, n. 644, è stato disposto, ai sensi della legge 11 luglio 1889, n. 6209, il riconoscimento e l'approvazione delle modifiche allo statuto del consorzio interprovinciale per la camionale Valle della Lima-Valle del Panaro, con sede in Livorno, così come proposto nella deliberazione consortile 26 aprile 1971, n. 35, debitamente approvata dal comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali.

(951)

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Campania.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2073 del 28 dicembre 1973 il dott. Francesco Giusso Del Galdo è stato nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Campania in sostituzione del dott. Mario Liguori.

(952)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Mogliano Veneto

Con decreto 19 gennaio 1974, n. 2293, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno, della superficie di mq. 3220, distinto in catasto del comune di Mogliano Veneto al foglio 5, mappali numeri 391, 392, 393, 394 (già foglio 3 mappali 158 1/2, 125 1/2, 152 1/2 e 73 1/3), ricadente nel comprensorio del consorzio di bonifica Dese superiore, non più occorrente alla esigenza della bonifica.

(949)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Manoppello

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1973, n. 1681, è stato approvato l'atto n. 91986 di rep. del 29 luglio 1972, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Costantini Costantino, nato a Manoppello il 9 maggio 1913, Costantini Annunziata, nata a Manoppello il 17 ottobre 1907, Costantini Rosa, nata a Manoppello il 28 novembre 1908, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Manoppello, estese mq. 3.400, riportate in catasto alla particella n. 186 parte del foglio di mappa n. 35 ed alle particelle n. 2 e n. 425 del foglio di mappa n. 37 del comune di Manoppello e nella planimetria tratturale con i numeri 195 e 194.

(806)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 4

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 41 Mod. 241 D.P. — Data: 21 febbraio 1972. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Genova. — Intestazione: Di Nunno Giuseppe, nato a Trani l'8 aprile 1905. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 2. — Capitale: L. 51.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 42 Mod. 241 D.P. — Data: 21 febbraio 1972. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Genova. — Intestazione: Di Nunno Giuseppe, nato a Trani l'8 aprile 1905. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 47 Mod. 243 D.P. — Data: 6 giugno 1973. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato di Treviso. — Intestazione: Banca Commerciale Italiana - Succursale di Treviso. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 5.000.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 24 gennaio 1974

(870)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1973, registro n. 40 Tesoro, foglio n. 319, è stato respinto in conformità del parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto in data 3 aprile 1971 dal direttore di divisione in pensione del ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato De Pasquale dott. Luigi avverso il giudizio complessivo di « distinto » attribuitogli per l'anno 1969 dal consiglio di amministrazione nella seduta del 25 giugno 1970.

(816)

REGIONE CAMPANIA

Variante al piano di zona del comune di Baronissi

Con decreto del presidente della regione Campania n. 1 del 2 gennaio 1974, sulla base della deliberazione di giunta regionale n. 3630 in data 16 luglio 1973, è stato approvato il piano di zona per l'edilizia economica e popolare (e variante annessa) del comune di Baronissi (Salerno) adottato con deliberazioni consiliari n. 99 del 29 novembre 1971 e n. 58 del 21 luglio 1972, assunte senza opposizioni, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni.

(817)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognomi nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419 13500 di data 9 gennaio 1930, con il quale il cognome del sig. Prašel Giuseppe, nato a Trieste il 24 luglio 1902, venne ridotto, su domanda del predetto, in forma italiana di « Prasselli », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda di data 29 dicembre 1973, corredata della prescritta documentazione, con la quale il sopra nominato chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Prašel »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/13500 di data 9 gennaio 1930 è revocato. In conseguenza il cognome, ridotto come sopra, del sig. Prasselli Giuseppe è restituito nella sua forma originaria di « Prašel ».

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 21 gennaio 1974

Il prefetto: DI LORENZO

(918)

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/5292-29/V del 14 febbraio 1935, con il quale il cognome del sig. Alberto Maver, nato a Trieste il 22 agosto 1891 e qui residente in via Mantovani, 19, venne ridotto in forma italiana di « Mauri », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Anna Ferluga ed alle figlie Maria, Giacomina, Anna e Rosa;

Vista la domanda di data 26 novembre 1973, corredata della prescritta documentazione, con la quale il sopra nominato chiede la restituzione del proprio cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Maver »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/5292-29/V del 14 febbraio 1935 è revocato. Di conseguenza il cognome del sig. Alberto Mauri è restituito nella forma originaria di « Maver ».

La predetta restituzione si estende anche al cognome « Mauri », acquisito dalla moglie dell'istante Anna Ferluga, nata a Trieste il 13 marzo 1892, a seguito del matrimonio.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 17 gennaio 1974

Il prefetto: DI LORENZO

(919)

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/576-29/V del 6 dicembre 1929, con il quale il cognome del sig. Giuseppe Kralj, nato a Trieste il 27 febbraio 1891, venne ridotto in forma italiana di « Carli », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Giuseppina Kralj ed ai figli Sofia, Giustina, Mario e Teodoro;

Vista la domanda di data 10 novembre 1973, corredata della prescritta documentazione, con la quale il figlio del predetto, sig. Angelo Carli, nato a Trieste l'8 giugno 1934 e qui residente - Trebiciano 206, chiede la restituzione del proprio cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Kralj » (posseduto dal padre prima dell'emanazione del nominato decreto);

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/576-29/V del 6 dicembre 1929 è revocato. Di conseguenza il cognome del sig. Angelo Carli è restituito nella forma originaria di « Kralj ».

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 17 gennaio 1974

Il prefetto: DI LORENZO

(920)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli ed esami, al posto di assistente di ruolo alla cattedra di storia dell'arte e bibliotecario nell'Accademia di belle arti di Bologna.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912 precitata, sugli istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1916, n. 214;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 1696;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 1963, n. 114, con il quale sono stati approvati i programmi degli esami di concorso a posti di assistente di ruolo presso le accademie di belle arti e licei artistici;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso, per titoli ed esami, al posto di assistente di ruolo alla cattedra di storia dell'arte e bibliotecario nell'Accademia di belle arti di Bologna.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3 abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40°, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734 sugli istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data medesima di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè, nel complesso, non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è inoltre, elevato a 45 anni per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati alle operazioni della guerra 1940-43 o della lotta di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpite dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età, è, inoltre, elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle colonie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A* allegata la decreto luogotenenziale 30 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è, ancora, elevato a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia (ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale);

c) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione dal rapporto di impiego.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite d'età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, per un periodo pari alla data del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria, ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato aiuto o assistente, negli istituti statali di istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal presente articolo, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale di ruolo in servizio nell'amministrazione statale e per il personale civile collocato nei ruolo aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'amministrazione statale.

Si prescinde anche dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari) debbono pervenire direttamente all'Accademia di belle arti e liceo artistico di Bologna entro il termine di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per l'ammissione al concorso i candidati debbono essere in possesso di laurea in lettere oppure in filosofia, oppure altra laurea speciale rilasciata da facoltà di lettere e filosofia, ai sensi del quarto comma dell'art. 3 della legge 11 agosto 1960, n. 1178.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente, in luogo di detta autenticazione il visto da parte del capo dell'ufficio o dell'istituto presso il quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno, altresì, nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari, da pubbliche amministrazioni o decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi viziati da invalidità non sanabile;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito, rimanendo l'amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'amministrazione di appartenenza.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intende presentare ai fini della valutazione di merito.

E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e dei titoli predetti. I titoli che pervengono dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Le domande, i documenti, i titoli che pervenissero dopo il termine stabilito, non saranno presi in considerazione. Il timbro a data dell'ufficio postale accettante fa fede della produzione in tempo utile delle domande e dei titoli ai sensi del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici e amministrazioni, compresi quelli della pubblica istruzione.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici ed atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 6.

L'esame verterà sul programma indicato in calce al presente decreto.

I candidati saranno avvertiti, a cura dell'Accademia di belle arti di Bologna con lettera raccomandata o con telegramma, del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere l'esame. Essi sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, ogni eventuale cambiamento di indirizzo.

Art. 7.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e composta ai sensi dello art. 4 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178.

La commissione nella valutazione dei candidati, terrà conto oltre che delle prove d'esame, anche dei titoli artistici nonchè dei documenti e dei titoli comprovanti le qualità didattiche e la cultura dei candidati medesimi.

A conclusione dei lavori la commissione, con motivata relazione, proporrà, a norma del primo comma dell'art. 5 della legge 11 ottobre 1960, n. 1179, non più di tre candidati, in ordine alfabetico che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso. La relazione finale è approvata con decreto del Ministro e pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

La nomina in ruolo è conferita, mediante decreto ministeriale all'idoneo che, fra i tre, sia prescelto dal professore titolare della cattedra cui il presente concorso si riferisce, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Art. 8.

Il candidato dichiarato idoneo, che sia prescelto per la nomina in ruolo, sarà invitato dal Ministero della pubblica istruzione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, da cui risulti che l'aspirante abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previste dal precedente art. 2 devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito;

2) certificato del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

3) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica, ai sensi della legge, ed è esente da difetti e imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o laboratorio autorizzato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 357, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il candidato prescelto;

4) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo;

5) certificato di godimento dei diritti politici;

6) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

7) copia su carta da bollo dello stato di servizio militare (salvo che non sia stato già presentato ai fini indicati dall'art. 2) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta da bollo relativo all'esito di leva, debitamente vidimato.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra 1940-45 abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, potranno presentare documenti diversi da quelli prescritti, semprechè i documenti sostitutivi possano esaurientemente attestare circa i requisiti richiesti.

Il candidato dipendente statale di ruolo o di ruolo aggiunto, presenterà soltanto l'estratto dell'atto di nascita su carta legale, copia dello stato di servizio o il certificato medico.

Art. 9.

Per quanto concerne il procedimento del concorso saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 agosto 1973

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1973
Registro n. 77, foglio n. 26

PROGRAMMA DI ESAME

NORME GENERALI

A norma dell'art. 3 della legge 11 ottobre 1960, n. 1170, l'esame consiste in un colloquio inteso a comprovare l'attitudine didattica del candidato.

Il colloquio, peraltro, non dispensa il candidato dal dimostrare di possedere una preparazione artistica e professionale nella disciplina specifica, una buona conoscenza dei grandi periodi della storia dell'arte, con particolare riguardo alle più importanti personalità artistiche, e una aggiornata informazione sui principali movimenti artistici contemporanei.

STORIA DELL'ARTE E BIBLIOTECARIO

Il candidato dovrà dar prova di possedere una chiara e precisa conoscenza dello svolgimento storico dell'arte, di essere informato sulle più importanti pubblicazioni di critica relative alle maggiori personalità artistiche e di conoscere le quotazioni generali di metodo nella lettura e nella interpretazione figurativa delle opere d'arte.

Nel colloquio il candidato dovrà dimostrare, altresì, la capacità di organizzare una lezione su un artista e su un determinato argomento scelto dalla commissione.

Il presente programma è stato approvato con decreto ministeriale 6 aprile 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 30 aprile 1963.

(871)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modifica degli elenchi degli assistenti di medicina generale idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 luglio 1973 che predispone gli elenchi degli assistenti di medicina generale, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del 19 settembre 1973;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di errori materiali di trascrizione ed all'aggiornamento degli elenchi medesimi, a seguito di ricezione di documentate istanze pervenute dopo la data di pubblicazione del succitato decreto ministeriale 3 luglio 1973;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati, gli elenchi degli assistenti di medicina generale idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 3 luglio 1973 sono così modificati:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
2069. Galligani Leo	Montignoso - 6 dicembre 1940					si		
3215. Musso Domenico	Savona - 29 settembre 1933					si		

Art. 2.

Per i motivi nella premessa illustrati agli elenchi degli assistenti di medicina generale, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 3 luglio 1973, vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
4955. Azzolini Francesco	Milano - 10 ottobre 1938					si		
4956. Biondi Giuseppe	Foligno - 6 febbraio 1939						si	
4957. Boccia Franco	Poggiomarino - 18 dicembre 1918					si		
4958. Buccini Gastone	Bari - 2 aprile 1939					si		
4959. Capoleoni Antonio	Lucca - 13 giugno 1942						si	
4960. Mantione Alfredo	Caltanissetta - 28 ottobre 1937						si	
4961. Pisciotta Roberto	Roma - 1° gennaio 1929					si		
4962. Tosi Gianfranco	Milano - 22 novembre 1924							si
4963. Trivella Umberto	Cascina - 8 luglio 1933					si		

Art. 3.

I sanitari di cui agli articoli 1 e 2 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di assistente di medicina generale che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1973

Il Ministro: GUI

(553)

Rettifica ed aggiornamento dell'elenco dei primari ospedalieri che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali e di quelli di assunzione del personale sanitario con funzioni di diagnosi e cura.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 15 settembre 1973;

Accertato che:

al n. 755 dell'elenco di laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologia è stato erroneamente inserito il professor Santambrogio Paolo;

al n. 180 dell'elenco di otorinolaringoiatria è stato erroneamente inserito il prof. Passamonti Giorgio;

il numero corrispondente al nominativo del prof Bergami Franco, primario di ruolo di chirurgia pediatrica, non è 740 bensì 24;

il numero corrispondente al nominativo del prof Casparrini Giuseppe, primario di ruolo di laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologia, è 56 e non già 69;

il numero corrispondente al nominativo del prof Bagolan Paolo, primario di chirurgia generale, è 740 e non già 741;

il numero corrispondente al nominativo del prof. Alzona Luigi, primario di ruolo di cardiologia, è 69 e non già 14;

il numero corrispondente al nominativo del prof Marogna Lodovico, primario di ruolo di chirurgia generale, è 739 e non gia 738;

la sede presso cui prestano servizio i seguenti primari di ruolo:

Cammisa prof Mario, n. 23 dell'elenco di radiologia;

Casparrini dott. Giuseppe, n. 56 dell'elenco di laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologia;

Ficola prof. Federico, n. 296 dell'elenco di ortopedia e traumatologia;

Pavone prof. Giuseppe Bruno, n. 374 dell'elenco di ostetricia e ginecologia;

Pretto dott. Graziano, n. 181 dell'elenco di otorinolaringoiatria;

Valeri dott. Franco, n. 235 dell'elenco di anestesia e rianimazione,

è l'ospedale «Casa di sollievo della sofferenza» di San Giovanni Rotondo, provinciale, e non già gli ospedali riuniti di Foggia;

il cognome del professore di cui al n. 89 dell'elenco di pediatria è Lotti e non già Zotti e la sede presso cui presta servizio e l'ospedale «Casa di sollievo della sofferenza» di San Giovanni Rotondo, provinciale, e non già ospedali riuniti di Foggia;

Rilevate le necessità di apportare le conseguenti modifiche nei termini sopra indicati, al precedente decreto;

Decreta:

Il prof. Santambrogio Paolo viene depennato dal n 755 ed inserito al n. 241 dell'elenco di laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologia.

Il prof. Passamonti Giorgio viene depennato dal n. 180 dell'elenco di otorinolaringoiatria ed inserito al n. 182 del medesimo elenco.

Il prof. Bergami Franco viene depennato dal n. 740 dello elenco di chirurgia pediatrica ed inserito al n. 24 del medesimo elenco.

Il prof. Casparrini Giuseppe viene depennato dal n. 69 dell'elenco di laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologia ed inserito al n. 56.

Il prof. Bagolan Paolo viene depennato dal n. 741 ed inserito al n. 740 dell'elenco di chirurgia generale.

Il prof. Alzona Luigi viene depennato dal n. 14 dell'elenco di cardiologia ed inserito al n. 69 dello stesso elenco.

Il prof. Marogna Lodovico viene depennato dal n. 738 ed inserito al n. 739 dell'elenco di chirurgia generale.

La sede presso cui prestano servizio i seguenti primari di ruolo:

Cammisa prof. Mario, Casparrini dott. Giuseppe, Ficola prof. Federico, Pavone prof. Giuseppe, Pretto dott. Graziano, Valeri dott. Franco.

è l'ospedale «Casa di sollievo della sofferenza» di San Giovanni Rotondo, provinciale;

Il cognome del professore di cui al n. 89 dell'elenco di pediatria è Lotti e la sede presso cui presta servizio è l'ospedale «Casa di sollievo della sofferenza» di San Giovanni Rotondo, provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1973

Il Ministro: Gui

(789)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti normale, e di venti allievi ufficiali del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri, alla 1ª classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica - anno accademico 1973-74.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, e successive modificazioni:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale in data 26 febbraio 1973, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti normale, e di venti allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri, per l'anno accademico 1973-74 (registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1973, registro n. 8 Difesa, foglio n. 302);

Decreta:

Art. 1.

E' nominata la sottonotata commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti normale, e di venti allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri, per l'anno accademico 1973-74:

Presidente:

gen. div aerea in s.p.e. Mura Antonio.

Membri:

ten. col. A.A.r.n.n in s.p.e Ornaghi Carlo;
ten. col. A.A.r.n.n in s.p.e. Mainardi Bruno;
ten. col. A.A.r.n.n. in s.p.e. Fragola Carlo;
ten col. A.A.r.n.n. in s.p.e. Ferrari Ferruccio;
ten. col. A.A.r.n.n in s.p.e. Ferraguto Aldo;
ten. col. A.A.r.n.n. in s.p.e. Battisti Luciano;
ten col. G.A.r.f. in s.p.e. Rispoli Fortunato;
Marchetti prof. Luigi;
Paone prof. Luigi;
Pantaleo prof. Tito.

Membro supplente:

Badolati prof. Ennio, per gli esami di matematica.

Segretario e membro supplente:

cap. A.A.r.s. in s.p.e. Viarengo Bruno.

Art. 2.

Alla commissione giudicatrice di cui al precedente art. 1 sono aggregati, quali membri aggiunti per gli esami orali facoltativi delle lingue estere a fianco di ciascuno indicate, i seguenti ufficiali e professori:

cap. A.A.r.s. in s.p.e. Ponticiello Salvatore, per gli esami facoltativi di lingua francese, tedesca e spagnola;

Nigri prof. Armando, per gli esami facoltativi di lingua inglese.

Ai componenti della commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 agosto 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1973
Registro n. 27 *Difesa, foglio n.* 312

(819)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1973, n. **42.**

Nuova determinazione dell'aliquota della tassa regionale di circolazione.

(*Pubblicata nell'ediz. speciale, suppl. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 30 *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1974, l'aliquota della tassa regionale di circolazione, istituita con legge regionale 27 dicembre 1971, n. 2, viene stabilita in misura pari alla corrispondente tassa erariale, ridotta a norma del penultimo comma dell'articolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della regione Liguria. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 21 dicembre 1973

DAGNINO

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1973, n. **43.**

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1972.

(*Pubblicata nell'ediz. speciale, suppl. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 30 *dicembre* 1973)

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1973, n. **44.**

Norme per interventi straordinari a favore dei territori depressi della Regione.

(*Pubblicata nell'ediz. speciale, suppl. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 30 *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Per l'anno 1973 è stanziata la somma di L. 1.000.000.000 destinata ad interventi straordinari per completamenti di opere già iniziate ma non ancora ultimate per insufficienti finanziamenti, in attuazione delle leggi statali di intervento nelle zone depresse e nei territori montani.

Art. 2.

Gli interventi di cui al precedente articolo riguardano la viabilità ordinaria non statale, gli acquedotti e relative fognature principali, nonchè la viabilità diretta ad assicurare il collegamento tra le reti autostradali, ferroviarie e le località suscettibili di sviluppo agricolo, industriale e turistico.

Art. 3.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore incaricato, è autorizzata alla realizzazione delle opere straordinarie di pubblico interesse di cui ai precedenti articoli, dando la priorità:

a) a quelle che costituiscono integrazione funzionale, anche in rapporto all'inserimento delle stesse in un quadro di altre opere o lavori sostenuti da finanziamenti diversi;

b) a quelle al servizio di comuni o frazioni che ne siano sprovvisti;

c) a quelle in corso di esecuzione.

La giunta regionale potrà affidare, con il sistema della concessione, l'esecuzione di dette opere a province, comuni, loro consorzi o comunità montane, che ne facciano motivata richiesta al presidente della giunta regionale entro dieci giorni dalla data di ricezione della lettera di comunicazione del finanziamento dell'opera. La giunta regionale, su proposta dello assessore incaricato, qualora più enti presentino richiesta di affidamento, con propria deliberazione stabilisce l'ente concessionario.

Il completamento delle opere parzialmente eseguite dagli uffici del genio civile potrà essere realizzato tramite gli uffici stessi, i quali provvederanno anche alla esecuzione delle opere non affidate in concessione.

Art. 4.

Per la realizzazione degli interventi di cui ai precedenti articoli e fino a quando non verranno emanate apposite norme regionali, saranno osservate le disposizioni delle leggi 22 luglio 1966, n. 614 e 20 ottobre 1971, n. 912 nonchè la vigente normativa statale in materia di lavori pubblici, in quanto compatibili.

Art. 5.

Alla spesa occorrente per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge si fa fronte con riduzione di lire 1.000.000.000 da apportarsi al cap. 380 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » e con la corrispettiva istituzione del cap. 582 « Spese per completamenti di opere straordinarie di pubblico interesse riguardanti la viabilità ordinaria non statale, gli acquedotti e relative fognature principali, nonchè la viabilità diretta ad assicurare il collegamento tra le reti autostradali, ferroviarie e le località suscettibili di sviluppo agricolo, industriale e turistico ».

I fondi non impegnati nel corrente esercizio finanziario possono essere utilizzati nell'esercizio successivo.

Art. 6.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 28 dicembre 1973

DAGNINO

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1973, n. 45.

Modifiche alle leggi regionali 9 aprile 1973, n. 11 e 12 recanti norme provvisorie sullo stato giuridico ed economico e sull'inquadramento del personale regionale.

(*Pubblicata nell'ediz. speciale, suppl. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 30 *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Il personale assunto direttamente dalla regione Liguria nonchè quello già dipendente dagli ex I.N.A.P.L.I., E.N.A.L.C. ed I.N.I.A.S.A. trasferito alla Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, è iscritto alla Cassa di previdenza dipendenti enti locali ed all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali dalla data in cui ha iniziato il servizio presso la Regione.

L'iscrizione alla C.P.D.E.L. del personale proveniente dagli ex I.N.A.P.L.I., E.N.A.L.C. ed I.N.I.A.S.A. è subordinata, limitatamente al periodo 1° luglio 1972-3 maggio 1973, all'assenso del dipendente interessato, il quale per detto periodo può anche optare per l'iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza sociale.

L'iscrizione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali dei dipendenti degli ex istituti professionali, limitatamente al periodo 1° luglio 1972-3 maggio 1973, è effettuata ai soli fini del trattamento di previdenza.

Art. 2.

Per la durata di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali n. 11 e n. 12 del 9 aprile 1973, nei riguardi dei dipendenti regionali non compresi tra il personale di cui all'art. 1, inquadrati a norma delle leggi regionali medesime, che siano cessati o cessino dal servizio per qualsiasi causa che costituisca titolo per il trattamento di quiescenza, la decorrenza agli effetti giuridici ed economici dell'inquadramento è stabilita dal 1° aprile 1972 o dalla successiva data di inizio delle prestazioni presso la Regione.

Nei riguardi dei predetti dipendenti l'assegno *una tantum* di cui all'art. 34 della legge regionale 9 aprile 1973, n. 11, è scomputato dalle competenze arretrate ad essi spettanti in virtù del primo comma del presente articolo.

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge, ammontante a lire 30.000.000 circa, si provvede con gli stanziamenti previsti nei capitoli 7, 8, 36, 37, 68, 44-7 del bilancio 1972 e nei capitoli 4, 20 e 90 del bilancio 1973 che presentano sufficiente disponibilità.

Art. 4.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 28 dicembre 1973

DAGNINO

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1973, n. 46.

Interventi per la protezione dei beni ambientali.

(*Pubblicata nell'ediz. speciale, suppl. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 30 *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Nel quinquennio 1973-77 la giunta regionale, su proposta dell'assessore incaricato, è autorizzata ad erogare contributi in conto capitale a comuni, comunità montane, province ed altri enti pubblici od associazioni fra privati per interventi diretti alla tutela e conservazione del paesaggio agrario quale bene culturale ambientale.

Art. 2.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, determina con propria deliberazione, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, le zone suscettibili degli interventi previsti dall'art. 1 preferibilmente nelle località indicate in applicazione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nonchè le categorie dei tipi di interventi ritenuti ammissibili.

Ai soli fini dell'applicazione della presente legge, nella individuazione delle zone si tiene conto della conformazione ed aspetto del terreno che per via naturale ovvero per trasformazione dell'uomo sia definibile come paesaggio agrario di particolare bellezza inserito nell'ambiente tipico della Liguria.

Art. 3.

Gli enti e le associazioni, entro i tre mesi successivi al termine di cui al precedente articolo, presenteranno un piano quinquennale di interventi, documentando, sulla base della normativa urbanistica vigente nelle rispettive località, esistenza di vincoli atti ad assicurare una destinazione di uso del territorio compatibile con gli interventi progettati.

Le opere da attuarsi debbono comunque ricadere in aree destinate ad uso agricolo dagli strumenti urbanistici.

Art. 4.

Sulla base dei piani presentati la giunta regionale, nei tre mesi successivi, predispone un programma quinquennale, da approvarsi dal consiglio regionale, il quale indicherà altresì l'ordine di priorità nella concessione dei contributi.

Art. 5.

Sulla base del programma quinquennale approvato dal consiglio regionale, gli enti e le associazioni presenteranno, entro il 30 novembre di ogni anno, progetti esecutivi annuali.

I progetti sono approvati, su proposta dell'assessore incaricato, dalla giunta regionale che contestualmente provvede al loro finanziamento mediante concessione di un contributo pari al 75% della spesa ritenuta ammissibile.

Con lo stesso atto la giunta regionale indica il termine entro il quale dovranno essere ultimati i lavori progettati.

Gli enti e le associazioni sono tenuti ad indicare, con il progetto esecutivo, i mezzi finanziari per coprire la quota parte della spesa non finanziata dalla Regione.

Art. 6.

Alla liquidazione del contributo si provvede ad avvenuto collaudo o certificazione di regolare esecuzione delle opere finanziate.

Agli enti e alle associazioni potranno essere concesse anticipazioni del contributo fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile.

Per il collaudo o la certificazione di regolare esecuzione si applica l'art. 8 della legge regionale 19 febbraio 1973, n. 3.

Art. 7.

Nel biennio 1973-74 la giunta regionale è autorizzata ad erogare all'ente autonomo di Portofino la somma annuale di L. 10.000.000 per il finanziamento dell'ente stesso e per il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

Entro il 31 marzo di ogni anno l'ente è tenuto a render il conto della somma erogata nell'anno precedente.

Art. 8.

Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, ammontanti a L. 70.000.000 per ogni anno del quinquennio 1973-77, si farà fronte per l'anno 1973 mediante riduzione di pari importo del cap. 380 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » del bilancio 1973 ed istituzione del nuovo cap. 569-*quater* denominato « Interventi per la protezione dei beni ambientali »; per gli anni successivi si provvederà alla iscrizione del corrispondente capitolo con il medesimo importo nello stato di previsione della spesa del bilancio di ogni esercizio da finanziarsi con le entrate previste dall'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le somme eventualmente non impegnate in un anno potranno essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Art. 9.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 28 dicembre 1973

DAGNINO

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1973, n. 47.
Norme in materia di assistenza scolastica con validità limitata all'anno scolastico 1973-74.

(*Pubblicata nell'ediz. speciale, suppl. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 30 *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La presente legge contiene norme in materia di assistenza scolastica con validità limitata all'anno scolastico 1973-74.

Art. 2.

Al fine di facilitare la frequenza alle scuole materne, è concesso un rimborso delle spese di trasporto, in misura totale o ridotta proporzionalmente in rapporto agli stanziamenti di bilancio, mediante erogazione di contributi alle famiglie, il cui reddito imponibile, ai fini dell'imposta complementare, non superi le L. 1.500.000 annue.

Per ottenere il rimborso gli alunni debbono altresì abitare ad una distanza superiore a 500 metri dalla scuola frequentata.

I contributi sono concessi dalla giunta regionale in base ad elenchi trasmessi dagli enti e scuole che organizzano il relativo servizio, o dalle scuole frequentate qualora si usufruisca di trasporto pubblico, indicanti la spesa per alunno e corredati della certificazione comprovante il reddito imponibile della famiglia.

Art. 3.

Sono concessi contributi nei limiti degli stanziamenti di bilancio agli enti locali e ai patronati scolastici o loro consorzi provinciali per l'organizzazione del servizio di trasporto degli alunni delle scuole dell'obbligo, statali od autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, provenienti da località, frazioni o comuni viciniori alla sede della scuola, se sussistono obiettive difficoltà di accesso ad essa.

Ove non sia possibile organizzare un apposito servizio di trasporto, gli enti di cui al primo comma provvedono, coi contributi loro assegnati, al rimborso totale o parziale delle spese sostenute e ritenute ammissibili, a favore di coloro che ne hanno titolo.

Art. 4.

I benefici previsti dal precedente articolo sono estesi agli alunni degli istituti professionali di Stato, cui restano affidati la organizzazione del servizio o la concessione del rimborso.

Art. 5.

Sono assegnati contributi per il rimborso delle spese di trasporto, in misura totale o ridotta proporzionalmente in rapporto agli stanziamenti di bilancio, agli studenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica, statali od autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, provenienti da comune diverso da quello ove ha sede la scuola frequentata.

Agli studenti che risiedono fuori famiglia, ai fini della frequenza scolastica, è concesso un contributo nelle spese sostenute pari al rimborso di cui avrebbero usufruito ai sensi del precedente comma.

I contributi saranno erogati dalla giunta regionale in base ad elenchi trasmessi dagli istituti e scuole frequentati ed in conformità al disposto del primo comma dell'art. 2.

Art. 6.

La giunta regionale è autorizzata a corrispondere contributi a copertura, anche totale, della spesa di acquisto di scuolabus da parte di comuni o consorzi di comuni, comunità montane e patronati scolastici o loro consorzi provinciali, tenuto conto delle necessità derivanti dalla mancanza di idoneo servizio pubblico o di particolari esigenze degli alunni trasportati e delle condizioni socio-economiche delle singole zone.

Art. 7.

Sono autorizzati contributi per le spese di refezione da corrispondere alle scuole materne statali e non statali in base ad elenchi trasmessi dagli enti o dalle scuole che organizzano il servizio, indicanti la spesa per alunno.

I contributi sono assegnati dalla giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, in rapporto alla presenza numerica di alunni di disagiate condizioni economiche ed allo scopo di ridurre l'onere finanziario a carico delle loro famiglie.

Si intendono di disagiate condizioni economiche gli alunni appartenenti a famiglie il cui reddito imponibile, a fini della imposta complementare, non superi le L. 1.500.000 annue o che si trovino comunque in particolari condizioni di bisogno per congiunture familiari.

Ai patronati scolastici sarà garantita la corresponsione di contributi, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, affinchè il servizio di refezione venga espletato alle stesse condizioni dell'anno scolastico 1972-73.

Art. 8.

E' autorizzata, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, la corresponsione di contributi per l'organizzazione e l'espletamento del servizio di refezione in favore degli alunni delle scuole dell'obbligo statali od autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuto dallo Stato.

L'organizzazione del servizio è affidata ai patronati scolastici, mediante gestione diretta o mediante contributi alle scuole che vi provvedono direttamente.

Il servizio può essere gratuito per gli alunni appartenenti a famiglie il cui reddito imponibile sia esente dall'imposta complementare.

Art. 9.

E' autorizzata, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, la corresponsione da parte della giunta regionale di contributi per il trasporto, la refezione e per altre forme di assistenza scolastica, agli alunni handicappati.

Art. 10.

Agli oneri, finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, ammontanti a L. 1.660.000.000, si provvede mediante le seguenti variazioni da apportare al bilancio 1973:

a) *riduzione degli stanziamenti relativi ai seguenti capitoli*:

380. — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . L. 900.000.000

170, art. 2. — Rimborso spese contributi per il trasporto degli alunni e relativa assicurazione della scuola dell'obbligo (legge 26 gennaio 1962, n. 17, art. 11; legge 24 luglio 1962, n. 1073, art. 34; legge 31 ottobre 1966, n. 942, art. 14; legge 7 luglio 1970, n. 599) . . . . » 100.000.000

182. — Posti gratuiti e semi gratuiti a favore degli alunni degli istituti professionali statali nei convitti annessi agli istituti stessi o agli istituti tecnici, nonchè in altri istituti statali di educazione o in pensionati convenzionati (legge 31 ottobre 1966, n. 942); sussidi e premi per incoraggiare la frequenza degli alunni degli istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale . . . . » 42.500.000

186, art. 2. — Contributi ai patronati scolastici e ai consorzi provinciali dei patronati scolastici per l'assistenza agli alunni bisognosi della scuola dell'obbligo (legge 26 gennaio 1962, n. 17; legge 24 luglio 1962, n. 1073; legge 31 dicembre 1962, n. 1859; legge 31 ottobre 1966, n. 942) . . . » 280.000.000

187, art. 2. — Contributi per assistenza agli alunni e per attività scolastiche integrative alle casse scolastiche delle scuole statali di istruzione secondaria superiore ed artistica (legge 31 ottobre 1966, n. 942, art. 13) . . . . » 59.500.000

b) *soppressione degli stanziamenti relativi ai seguenti capitoli*:

170, art. 4. — Rimborso spese e contributi per il trasporto degli alunni e relative assicurazioni mutilati ed invalidi civili della scuola dell'obbligo e dei corsi di addestramento professionale finanziati dallo Stato (legge 30 marzo 1971, n. 119, art. 28; legge 7 luglio 1970, n. 599) . . . » 8.000.000

180. — Contributi e sussidi per l'assistenza educativa dei sub-normali (regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577; legge 26 gennaio 1962, n. 17; legge 24 luglio 1962, n. 1073; decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3) » 50.000.000

185. — Assegni, premi, sussidi e contributi alle scuole materne non statali che accolgono gratuitamente alunni di disagiate condizioni economiche (legge 24 luglio 1962, n. 1073; legge 18 marzo 1968, n. 444) . . . . » 100.000.000

186, art. 1. — Contributi ai patronati scolastici e ai consorzi provinciali dei patronati scolastici per l'assistenza agli alunni bisognosi della scuola materna (legge 18 marzo 1968, n. 444) . . . . » 100.000.000

187, art. 1. — Contributi per assistenza agli alunni e per attività scolastiche integrative alle casse scolastiche delle scuole medie statali (legge 31 ottobre 1966, n. 942, art. 12) . . . . » 20.000.000

c) *istituzione dei seguenti nuovi capitoli*:

172. — Contributi e rimborso spese per il trasporto degli alunni:

art. 1 - delle scuole materne . . . . » 120.000.000

art. 2 - delle scuole dell'obbligo statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato . . . . » 450.000.000

art. 3 - degli istituti professionali di Stato » 40.000.000

art. 4 - degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica statali o autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato . . . . » 150.000.000

Totale capitolo . . . L. 760.000.000

173. — Contributi e rimborso spese per il trasporto, la refezione e altre forme di assistenza scolastica agli alunni handicappati . . . . L. 50.000.000

174. — Contributi e rimborso spese per la refezione degli alunni:

art. 1 - delle scuole materne . . . . » 250.000.000

art. 2 - delle scuole dell'obbligo statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato . . . . » 520.000.000

Totale capitolo . . . L. 770.000.000

190. — Contributi ai patronati scolastici per le finalità di cui all'ultimo comma dell'art. 7 della legge regionale « Norme in materia di assistenza scolastica con validità limitata all'anno scolastico 1973-74 » . . . . L. 60.000.000

191. — Contributi a comuni o consorzi di comuni, comunità montane e patronati scolastici o loro consorzi provinciali per l'acquisto di scuolabus . . . . » 20.000.000

Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario 1973 potranno essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Art. 11.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 28 dicembre 1973

DAGNINO

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1973, n. 48.

Costituzione della società Finanziaria ligure per lo sviluppo economico - FI.L.S.E. S.p.a.

(*Pubblicata nell'ediz. speciale, suppl. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n. 47 del 30 dicembre 1973*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Titolo I

REGIME GIURIDICO E FINALITÀ DELLA SOCIETÀ FINANZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO

Art. 1.

Natura e regime giuridico

La regione Liguria promuove la costituzione della Finanziaria ligure per lo sviluppo economico - FI.L.S.E. S.p.a..

Essa opera nei settori di interesse regionale ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione e ai sensi dello statuto per il raggiungimento dei fini propri della Regione ed in particolare, come previsto dall'art. 5 dello statuto medesimo, per lo sviluppo economico e sociale e per il superamento degli squilibri esistenti nel territorio regionale nel contesto della politica di piano.

Oltre alla Regione possono essere soci della FI.L.S.E. enti pubblici territoriali e non territoriali, gli istituti di credito, le banche di interesse nazionale, le casse di risparmio, gli istituti finanziari di diritto e interesse pubblico, società finanziarie di istituti di credito a sede regionale, società a prevalente partecipazione pubblica e consorzi di diritto pubblico.

La partecipazione della Regione avviene ai sensi dell'articolo 6 dello statuto.

La statuto della FI.L.S.E. deve essere approvato dal consiglio regionale prima della stipulazione dell'atto costitutivo della società.

Art. 2.
Finalità

La FI.L.S.E. è strumento di attuazione della programmazione economica regionale.

L'attività della FI.L.S.E. è volta al perseguimento, nei settori di interesse regionale ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione e ai sensi dello Statuto, delle seguenti finalità:

a) la creazione ed il potenziamento — in ottemperanza alle indicazioni del piano territoriale regionale — di aree idonee all'insediamento di impianti industriali o di altre iniziative produttive, nonchè la creazione ed il potenziamento di infrastrutture dirette a favorire insediamenti produttivi;

b) la realizzazione di interventi a favore delle unità produttive di minori dimensioni operanti nel territorio della Regione in conformità alle indicazioni del programma economico regionale, mediante la prestazione di assistenza tecnica e organizzativa, di assistenza finanziaria sotto la forma di contributi a favore di consorzi tra imprese aventi lo scopo di favorire l'accesso al credito delle medesime, nonchè mediante l'elaborazione di ricerche di mercato e la prestazione di altri servizi ai fini della espansione, della riconversione, della ristrutturazione e dell'ammodernamento aziendale e settoriale;

c) l'incentivazione di iniziative produttive che si esplichino nei detti settori di interesse regionale ed abbiano carattere pilota e promozionale di altre attività di sviluppo economico del territorio regionale;

d) la realizzazione di interventi specifici previsti al successivo art. 6.

Art. 3.
Modalità di intervento

Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo la FI.L.S.E., in conformità alle indicazioni del programma economico regionale:

a) promuove la costituzione di consorzi o società con enti e società a partecipazione pubblica e privata;

b) partecipa a consorzi e società già esistenti aventi oggetto conforme alle materie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) del precedente art. 2;

c) effettua le operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari, richieste per il conseguimento degli scopi previsti alle lettere *a*), *b*), *c*) del precedente art. 2;

d) svolge opera di consulenza e assistenza tecnica agli operatori economici.

Lo statuto della FI.L.S.E. stabilirà i limiti e le modalità per i suddetti tipi di operazioni nonchè, nei casi previsti alle lettere *a*) e *b*), la rappresentanza della FI.L.S.E. negli organi direttivi e di controllo delle società e degli enti di cui entra a far parte.

Art. 4.
Limiti finanziari ai diversi tipi di intervento

Gli interventi della FI.L.S.E. di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente art. 2, non possono complessivamente superare il 30 % delle risorse di investimento della FI.L.S.E.

Gli interventi di cui alla lettera *c*) non possono superare l'8 % di dette risorse di investimento.

Titolo II

CAPITALE - INTERVENTI SPECIALI - BILANCI E CONTROLLI

Art. 5.
Capitale sociale e quota regionale

Il capitale sociale della FI.L.S.E. viene inizialmente fissato in L. 1.000.000.000 suddiviso in mille azioni di valore nominale unitario di L. 1.000.000.

I successivi aumenti di capitale devono essere approvati dal consiglio regionale.

La Regione sottoscrive all'atto della costituzione della FI.L.S.E. una quota del suo capitale sociale pari a L. 550.000.000 corrispondenti a cinquecentocinquanta azioni.

Art. 6.
Interventi speciali

La Regione si riserva la facoltà di finanziare e di affidare alla FI.L.S.E., con apposita legge regionale, l'attuazione di progetti per la realizzazione di interventi specifici che possano rientrare tra le finalità di cui al precedente art. 2.

Art. 7.
Obbligazioni

I prestiti obbligazionari eventualmente emessi dalla FI.L.S.E. possono essere garantiti dai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni.

La garanzia della Regione sarà concessa con legge regionale nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio.

Art. 8.
Relazione previsionale e programmatica. Relazioni periodiche

La FI.L.S.E. deve presentare entro il 15 settembre di ogni anno alla giunta regionale una relazione previsionale e programmatica della propria attività al fine di verificarne la compatibilità con il programma economico regionale. La relazione deve essere unita alla documentazione allegata al bilancio di previsione della Regione.

La FI.L.S.E. deve inoltre presentare ogni trimestre alla giunta regionale una relazione illustrativa sullo stato di attuazione delle attività programmate.

Art. 9.
Bilancio consuntivo

La FI.L.S.E. deve presentare entro il 15 maggio di ogni anno alla Regione il proprio bilancio consuntivo corredato dalle relazioni degli amministratori e del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea.

La documentazione di cui al comma precedente è presentata alla giunta regionale che provvede a trasmetterla al consiglio quale allegato al conto consuntivo della Regione.

Art. 10.
Nomina degli amministratori

Per la nomina e la revoca dei propri rappresentanti nel consiglio d'amministrazione e nel collegio sindacale della FI.L.S.E. la Regione si avvale della norma di cui all'art. 2458 del codice civile.

La Regione dispone nel consiglio d'amministrazione della FI.L.S.E. di un numero di rappresentanti proporzionale alla partecipazione assunta nella società. Si riserva la nomina del presidente del consiglio d'amministrazione e del presidente del collegio sindacale.

I membri del consiglio d'amministrazione di nomina regionale possono essere revocati per l'inosservanza di quanto stabilito dal primo comma del precedente art. 2 o per altra giusta causa.

La nomina del presidente e dei componenti del consiglio d'amministrazione e del presidente del collegio sindacale è di competenza del consiglio regionale.

Per la nomina dei componenti del consiglio d'amministrazione è assicurata la rappresentanza della minoranza e a tale scopo ciascun consigliere non può votare più di due terzi dei nomi proposti.

Lo statuto della FI.L.S.E. stabilirà i requisiti per la eleggibilità e le cause di incompatibilità con le cariche di amministratore o di sindaco della società.

Art. 11.
Intervento e voto in assemblea

Per le azioni di proprietà della Regione il diritto di intervento nell'assemblea della FI.L.S.E. e di voto è esercitato dal presidente della giunta regionale o dall'assessore da lui delegato, in conformità alle direttive deliberate dalla giunta.

Art. 12.
Organismi consultivi

Lo statuto della FI.L.S.E. prevederà la costituzione di organismi consultivi anche per consentire la partecipazione delle organizzazioni economiche e sindacali della regione all'attività della FI.L.S.E.

Titolo II

FINANZIAMENTO - NORME FINALI

Art. 13.

Versamento della quota sociale e copertura di bilancio

All'onere complessivo di L. 550.000.000 previsto dall'art. 5 della presente legge si fa fronte:

nell'esercizio 1973 mediante la riduzione di L. 150.000.000 del cap. 380: « Fondo occorrente per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso » e la conseguente istituzione nello stato di previsione della spesa del cap. 570 « Partecipazione regionale alla società Finanziaria ligure per lo sviluppo economico - FI.L.S.E. S.p.a., sottoscrizione quota di capitale sociale » con uno stanziamento di pari importo. I fondi non impegnati nell'esercizio 1973 potranno essere impegnati nello esercizio successivo;

nell'esercizio finanziario 1974 mediante l'iscrizione sul corrispondente capitolo dello stanziamento di L. 400.000.000 utilizzando l'incremento della quota del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 14.

Costituzione della Società

Il presidente della giunta regionale o per sua delega lo assessore incaricato e autorizzato a compiere tutti gli atti necessari alla costituzione della società, nonchè a prendere tutti i provvedimenti conseguenti alla applicazione degli articoli precedenti.

Art. 15.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 28 dicembre 1973

DAGNINO

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1973, n. 49.

Norme per la concessione di contributi per attività culturali di interesse regionale per l'esercizio finanziario 1973.

(*Pubblicata nell'ediz. speciale, suppl. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n. 47 del 30 dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La regione Liguria, allo scopo di favorire l'elevazione sociale e culturale della popolazione secondo gli obiettivi indicati nell'art. 4 dello statuto, eroga, per l'anno 1973, contributi per iniziative di carattere culturale e artistico di rilevante interesse.

I contributi sono concessi a comuni e altri enti pubblici, istituti e associazioni che svolgono o promuovono le suddette iniziative per favorirne la diffusione su scala regionale.

Art. 2.

Per la erogazione dei contributi di cui al precedente articolo è stanziata la somma di L. 100 milioni suddivisa come segue:

per iniziative teatrali L. 50 milioni;

per iniziative musicali nei vari campi L. 30 milioni;

per iniziative culturali di rilevante interesse L. 20 milioni.

Art. 3.

La giunta regionale procede alla erogazione dei contributi dopo aver accertato che le iniziative svolte o promosse, successivamente alla entrata in vigore della presente legge, corrispondano agli obiettivi di cui all'art. 1.

Dovranno essere tenute in particolare considerazione le iniziative programmate in favore dei giovani, di tutti i lavoratori e per le località meno servite.

Art. 4.

Le somme non erogate nell'esercizio 1973 possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

Art. 5.

All'onere di spesa di L. 100.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge, si fa fronte mediante l'istituzione di un apposito stanziamento nel bilancio per l'esercizio 1973:

Cap. 142, titolo I, sezione II, rubrica I, categoria IV. Concessione di contributi per iniziative culturali di interesse regionale:

art. 1 « Per iniziative teatrali » L. 50 milioni;

art. 2 « Per iniziative musicali » L. 30 milioni;

art. 3 « Per iniziative culturali di rilevante interesse » lire 20 milioni.

Il capitolo di cui al comma precedente viene finanziato mediante prelievo dal cap. 380: « Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » del bilancio medesimo.

Art. 6.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 29 dicembre 1973

DAGNINO

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1973, n. 50.

Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1973.

(*Pubblicata nell'ediz. speciale, suppl. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n. 47 del 30 dicembre* 1973)

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1973, n. 51.

Organizzazione dei servizi di pronto soccorso sanitario nella regione Liguria.

(*Pubblicata nell'ediz. speciale, suppl. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n. 47 del 30 dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

I servizi di pronto soccorso sanitario nella regione Liguria devono essere organizzati ed attuati secondo le norme della presente legge, in attesa della programmazione sanitaria regionale e del piano regionale ospedaliero che stabiliranno **la** distribuzione territoriale dei presidi e delle unità **locali.**

Art. 2.

I servizi di pronto soccorso sono costituiti da:

a) presidi di pronto soccorso;

b) dipartimenti d'urgenza di primo livello;

c) dipartimenti d'urgenza di secondo livello.

Art. 3.

Il presidio di pronto soccorso deve prevedere un'organizzazione di pronto soccorso ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128; avuto riguardo all'esistenza delle più qualificate strutture dei dipartimenti d'urgenza.

Il presidio deve comunque disporre di attrezzature per la rianimazione.

Art. 4.

Il dipartimento d'urgenza di primo e secondo livello deve:

attuare un costante collegamento con gli altri servizi di pronto soccorso nello smistamento diretto delle urgenze presso le sedi più idonee, anche attraverso una reciproca consulenza tecnico-informativa;

essere indipendente per quanto riguarda i rifornimenti essenziali;

essere sistemato in strutture unitarie con possibilità di collegamenti funzionali con tutti i reparti dell'ospedale;

avere una rapida accessibilità.

Presso gli ospedali dotati di dipartimenti d'urgenza di primo o di secondo livello il servizio di accettazione deve essere autonomo.

Art. 5.

Il dipartimento d'urgenza di primo livello deve prevedere un servizio autonomo di pronto soccorso, funzionante 24 ore su 24, strutturato mediante la organizzazione di équipes pluridisciplinari di medici e personale parasanitario collegate con i presidi esterni.

Il servizio:

deve assicurare, anche attraverso l'interscambio ed il coordinamento con il personale operante nelle strutture di diagnosi e cura, le più moderne e qualificate prestazioni d'urgenza medico-chirurgica riferite a:

1) medicina generale;

2) chirurgia generale;

3) traumatologia;

4) rianimazione;

5) unità di terapia intensiva cardiologica;

deve assicurare, attraverso il coordinamento con il personale operante nelle strutture di diagnosi e cura, le altre prestazioni di pertinenza di un ospedale provinciale generale;

deve essere utilizzato anche per l'emergenza interna dell'ospedale;

deve disporre di un numero di posti letto adeguato alle effettive esigenze e comunque non superiore a 20, ricavabili possibilmente dalle disponibilità dell'ospedale;

deve essere dotato di autoambulanze attrezzate in modo adeguato ad assicurare la terapia d'urgenza nei confronti della persona da soccorrere.

Art. 6

Il dipartimento d'urgenza di secondo livello deve prevedere un servizio autonomo di pronto soccorso sia medico sia chirurgico funzionante 24 ore su 24 anche attraverso un interscambio con il personale operante nelle strutture di diagnosi e cura, comprese quelle convenzionate con l'Università degli studi, e strutturato mediante la organizzazione di equipes pluridisciplinari di medici e personale parasanitario collegate con i presidi esterni.

Il dipartimento:

deve assicurare le più moderne e qualificate prestazioni di urgenza medico-chirurgica riferite a:

1) medicina generale e centro veleni;

2) chirurgia generale;

3) traumatologia;

4) rianimazione;

5) unità di terapia intensiva cardiologica;

6) emodialisi;

7) neurochirurgia;

8) chirurgia toracica;

9) chirurgia cardiovascolare;

10) neuropsichiatria;

11) grandi ustionati;

deve assicurare comunque tutte le più moderne e qualificate prestazioni d'urgenza medica e chirurgica pertinenti le strutture di alta specializzazione proprie di un ospedale generale regionale;

deve essere utilizzato anche per l'emergenza interna dell'ospedale;

deve disporre di un numero di posti letto adeguato alle effettive esigenze e comunque non superiore a 30, ricavabili possibilmente dalle disponibilità dell'ospedale;

deve essere dotato di autonomi servizi di laboratorio, radiologia e immuno-trasfusionali;

deve avere una dotazione di autoambulanze attrezzate in modo adeguato ad assicurare la terapia d'urgenza nei confronti della persona da soccorrere ed essere in grado di utilizzare un elicottero per i collegamenti particolari di emergenza.

Il dipartimento d'urgenza con specializzazione pediatrica deve essere strutturato ed organizzato secondo le norme indicate nei precedenti comma con adattamenti riferiti al particolare indirizzo assistenziale.

Art. 7.

L'ospedale generale provinciale compreso nell'ente ospedaliero «Ospedale civile S. Andrea» con sede in La Spezia, l'ospedale generale provinciale compreso nell'ente ospedaliero quale risulterà dalla fusione degli enti ospedalieri «Edoardo Riboli» con sede in Lavagna e «Vittorio Leonardi» con sede in Chiavari, l'ospedale generale provinciale compreso nell'ente ospedaliero «Ospedali civili di Sampierdarena» con sede in Genova-Sampierdarena, l'ospedale generale di zona compreso nell'ente ospedaliero «Ospedale civile di Genova-Sestri» con sede in Genova-Sestri Ponente, l'ospedale generale provinciale compreso nell'ente ospedaliero «San Paolo» con sede in Savona, l'ospedale generale provinciale compreso nell'ente ospedaliero «Città di Imperia» con sede in Imperia e l'ospedale generale provinciale compreso nell'ente ospedaliero «Ospedale civile di Sanremo» con sede in Sanremo, devono essere dotati di un dipartimento di urgenza di primo livello.

Non appena saranno definiti i rapporti giuridici con la regione Lombardia e sulla base del contenuto degli stessi, sarà dotato di un dipartimento d'urgenza di primo livello lo istituto ospedale S. Corona - ospedale specializzato climatico di Pietra Ligure, facente parte dell'ente ospedaliero S. Corona.

L'ospedale generale regionale compreso nell'ente ospedaliero «Ospedali civili» con sede in Genova, deve essere dotato di un dipartimento d'urgenza di secondo livello.

L'istituto «G. Gaslini», con sede in Genova, per la parte assistenziale, deve essere dotato di un dipartimento d'urgenza di secondo livello con specializzazione pediatrica.

Gli altri ospedali della regione e l'ospedale evangelico internazionale devono essere dotati di un presidio di pronto soccorso.

Il consiglio regionale, con apposita deliberazione, di fronte ad accertate esigenze istituirà altri dipartimenti d'urgenza di primo livello.

Art. 8.

Al fine di agevolare l'attuazione dei dipartimenti di urgenza, la giunta regionale è autorizzata a concedere nel quinquennio 1974-78 contributi in conto capitale sino al 50% della spesa riconosciuta ammissibile per impianti ed attrezzature sanitarie.

Art. 9.

Gli enti interessati presentano, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma generale per l'attuazione dei dipartimenti d'urgenza.

Il programma deve essere corredato:

1) dalla deliberazione adottata dall'ente richiedente;

2) dalla descrizione degli impianti, delle attrezzature e della dotazione ed organizzazione del personale occorrente;

3) da una relazione illustrativa comprensiva dei termini per l'attuazione del programma;

4) da un preventivo della spesa.

Art. 10.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta ed a seguito della presentazione dei programmi di attuazione dei dipartimenti di urgenza, fissa le priorità in ordine alla concessione dei contributi previsti dall'art. 8.

La giunta regionale concede annualmente i contributi sulla scorta delle domande annuali di attuazione.

Il presidente della giunta regionale cura l'esecuzione delle deliberazioni della giunta.

Art. 11.

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 8 della presente legge è autorizzata una spesa di L. 250.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1978, salva diversa normativa derivante da legge di piano regionale ospedaliero.

Agli oneri relativi si farà fronte, a decorrere dall'anno 1974, mediante prelevamento dei proventi derivanti dall'incremento del riparto del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

I fondi non impegnati annualmente sono utilizzati nello esercizio successivo.

Art. 12.

La Regione è autorizzata a dotare i dipartimenti d'urgenza di una rete di collegamento radiofonica, telefonica e telex, estesa anche, per quanto riguarda il collegamento radiofonico, alle autoambulanze ed a dotare i presidi di pronto soccorso e le organizzazioni extraospedaliere per il trasporto ammalati di una rete di collegamento radiofonica, estesa anche ai mezzi mobili.

Art. 13.

La rete di collegamento deve assicurare:

la costante disponibilità di intercomunicazioni radiofoniche, telefoniche e telex fra tutti i terminali fissi presso i dipartimenti d'urgenza;

la costante disponibilità di intercomunicazioni radiofoniche fra tutti i terminali fissi e mobili della rete dei servizi ospedalieri di pronto soccorso e fra i principali terminali fissi e mobili della rete delle organizzazioni extraospedaliere per il trasporto ammalati;

la maggiore funzionalità operativa che attui il massimo livello possibile di assistenza, con inizio all'insorgere dell'evento morboso;

l'acquisizione di dati conoscitivi in ordine ai servizi ospedalieri ed alla disponibilità di posti letto;

l'acquisizione di dati conoscitivi in ordine alla disponibilità di sangue ed emoderivati.

Art. 14.

La giunta regionale è autorizzata ad adottare o promuovere tutti i provvedimenti per l'attuazione della rete di collegamento radiofonica, telefonica e telex, comprese eventuali convenzioni per il collegamento con il servizio del soccorso pubblico di emergenza del Ministero dell'interno e ad affidare a ditte specializzate ed attrezzate anche in ordine alla manutenzione l'esecuzione di tutte le opere ed impianti.

Art. 15.

La giunta regionale è autorizzata, per quanto attiene l'esercizio della rete di collegamento radiofonica, telefonica e telex, a stipulare una convenzione con enti ospedalieri.

Art. 16.

Gli enti ospedalieri e gli istituti pubblici o privati che svolgono assistenza ospedaliera, ai fini dell'attuazione del servizio di pronto soccorso, provvedono con proprie autoambulanze oppure utilizzano, attraverso apposite convenzioni, le autoambulanze delle organizzazioni extraospedaliere per il trasporto degli ammalati.

Art. 17.

All'onere derivante dall'art. 12 della presente legge di lire 200.000.000 per l'esercizio 1973 e di L. 100.000.000 per l'esercizio 1974, per spese di impianto della rete di collegamento, si farà fronte come segue:

a) per l'esercizio 1973, mediante riduzione di L. 200.000.000 dallo stanziamento di cui al cap. 380 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio 1973 ed iscrizione nello stesso bilancio al titolo II, sezione IV rubrica II, categoria IX del nuovo cap. 510 « Attuazione rete di collegamento per organizzazione dei servizi di pronto soccorso sanitario nella regione Liguria » con lo stanziamento di L. 200.000.000;

b) per l'esercizio 1974, mediante stanziamento di lire 100.000.000 al corrispondente capitolo del bilancio 1974 da costituirsi con prelevamento dai proventi derivanti dall'incremento del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Alla spesa d'esercizio della rete di collegamento stabilita in L. 60.000.000 annui a partire dal 1974, si farà fronte mediante iscrizione nel relativo bilancio di previsione ed in quelli degli esercizi successivi di apposito capitolo nello stato di previsione della spesa al titolo I, sezione IV, rubrica II, categoria III con prelevamento dai proventi derivanti dall'incremento del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

I fondi non impegnati annualmente sono utilizzabili negli esercizi successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 30 dicembre 1973

DAGNINO

(474)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S. (c. m. 411100740330)